

Decreto-Legge 31 dicembre 1996, n. 670

Proroga di termini.

Publicato su: G.U. n. 305, 31/12/1996

Riguardante: Sicurezza degli impianti (L. 46/90) – Adeguamento impianti - Proroga di termini

NOTE

Il testo è parzialmente riportato.

TESTO

... [omissis] ...

Art. 7 - Differimento di termini in materia di sicurezza di impianti ed edifici

... [omissis] ...

3. Il termine di cui al comma 2, primo periodo, dell'articolo 4 della legge 5 gennaio 1996, n. 25, è differito al 31 dicembre 1997.
4. Gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione del gas all'interno di edifici esistenti alla data di entrata in vigore della legge 5 marzo 1990, n. 46, sono adeguati, ai sensi della legge stessa, entro i termini fissati, in relazione alle diverse tipologie e alla vetustà degli impianti stessi, con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e comunque entro il 31 dicembre 1999. Con il medesimo regolamento sono individuati i requisiti di sicurezza per l'adeguamento secondo il criterio della compatibilità con le caratteristiche e le strutture degli edifici esistenti.

...[omissis]...